



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 155

del 06.06.2018

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, co. 15 - DGR n. 450 del 12/07/2016 – Rinnovo dell'autorizzazione DN3/182 del 22.12.2007 e successiva variante D.D. n. DA21/87 del 27.05.2014 per l'esercizio di un impianto mobile.

DITTA: Ecoconsul S.u.r.l.

C.F./P.IVA: 01850010446;

INSCRIZIONE CCIAA di Ascoli Piceno – AQ 178372;

SEDE LEGALE: via Ivrea 13/A - 63084 Folignano (AP);

IMPIANTO MOBILE costituito dalle seguenti macchine:

- trituratore marca HAMMEL modello VB 750 D, matricola n. 04;
- vaglio marca DOPPSTADT, modello SM 518 profi - matricola n. W09618215X2D07646;
- trituratore ausiliario KOMPTECH, modello TERMINATOR 5000S codice della macchina 181077”;

OPERAZIONI: R4-R5 e smaltimento: **D9** (*Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;

POTENZIALITA': 80t/ ora - potenzialità totale massima **90.000 t/a**.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Società Ecoconsul Surl con nota *pec.* del 08.06.2017, acquisita dal SGR al prot.n. 0156334/17 del 09.06.2017, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208, comma 15, ha inoltrato domanda di rinnovo del provvedimento regionale DN3/182/07 e successiva autorizzazione di variante DA21/87/14, all'esercizio di un impianto mobile costituito dalle macchine indicate in oggetto, per operazioni R4 –R5 e smaltimento D9 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi, nonché comunicazione di variante non sostanziale con integrazione dei seguenti codici CER:

- 19 12 12 *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;*
- 20 03 0 3 *residui della pulizia stradale;*
- 20 03 99 *rifiuti urbani non specificati altrimenti;*

per una potenzialità massima di trattamento pari a **80 t/g** e complessiva di **90.000 t/a**, allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva D'atto notorio (a norma del D.P.R. 28.12.200 n. 445);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto Direttiva Macchine;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto mobile;
- Certificato di iscrizione CCIAA (alla data del 16.02.2017) redatto ai sensi dell'Allegato 1 punto 4.1 alla D.G.R. n. 450 del 12/07/16, costituito da n. 11 pagine;

CONSIDERATO che con nota del SGR, prot.n. 197548 del 25.07.2017, è stato comunicato alla Ditta interessata l'avvio del procedimento istruttorio e, contestualmente, è stata inoltrata apposita richiesta di parere tecnico all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo;

PRESO ATTO del **parere tecnico favorevole** dell'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. 0275354/17 del 27.10.2017, limitatamente agli aspetti di competenza, con alcune prescrizioni e indicazioni;

RICHIAMATA la nota datata 05.12.2017 prot. n. 0309975/17, con la quale il SGR ha richiesto alle Amministrazioni competenti per territorio di voler fornire un parere tecnico, a completamento di quanto già riportato con nota del 27.10.2017, tenuto conto che la ditta unitamente all'istanza di rinnovo all'esercizio dell'impianto mobile ha richiesto una ulteriore integrazione di codici CER;

VISTO che con nota del 07.03.2018 prot. n. 0065463/18 l'Arta Distretto Provinciale di Teramo ha riferito che per l'espressione del parere tecnico è necessario che la Ditta trasmetta una relazione tecnica dettagliata precisando taluni aspetti tecnici riguardanti la richiesta di integrazione dei codici CER 200303 "*residuo della pulizia stradale*", CER 200303 "*rifiuti spiaggiati*"; CER 200399 "*macerie sisma*", in particolare:

1. Caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trito-vagliatura;
2. Possibili operazioni di recupero (anche presso impianti terzi) cui avviare i rifiuti generati dalle operazioni di trito-vagliatura;
3. Caratteristiche delle MPS prodotte al termine delle operazioni di trattamento;

RICHIAMATA la nota del 05.04.2018, acquisita agli atti del SGR in data 06.04.2018 al prot. n. 0099020/18, con la quale la Società Ecoconsul Surl, nell'attesa di chiarire con Arta Abruzzo Distretto Prov.le di Teramo gli aspetti tecnici sopra richiamati, ha sollecitato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile;

RITENUTO, pertanto di procedere nel senso sopra descritto;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- l'art. 196 relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
- l'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: "*omissis .. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica...*";

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", in particolare l'art. 50 "*Impianti mobili*";

VISTO il D.M. MATTM 05/02/98 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs 5/02/1997, n. 22*" e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.M. 05/04/2006, n. 186;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con L. 11.08.2014, n. 116;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005 "*Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203*".

RICHIAMATO il D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

VISTA la DGR n. 254 del 28.04.2016 avente per oggetto:”D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;

RICHIAMATO l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., che recita testualmente: “Le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”;

VISTO la DGR n. 450 del 12/07/16 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, c.2 - Nuovo disciplinare in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 20 Speciale Ambiente del 17/02/17;

VISTA la DGR n. 1227 del 29/11/07 avente ad oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, pubblicata sul BURAT Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

RICHIAMATA la DGR n. 621 del 27/10/2017 avente ad oggetto: “D.M. Ambiente del 26/05/2016 - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo”;

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/75 dell’11/05/2017 avente ad oggetto: “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016 – Gestione ed utilizzo dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo. Attività inerenti l’applicativo O.R.S.O. 3.0: modalità, contenuti e tempistiche”;

RILEVATO che il MATTM, con nota prot.n. 4903/VIA del 14/12/2000, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d’impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 208, comma 1, del D.lgs. 152/2006 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 2 luglio 2013, N. 00624/2013 REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC., N. 00577/2008 REG.RIC. “Rifiuti.Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti”, con la quale si è disposto: “omissis ... Nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. Il presupposto per l’applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva

sussumibilità dell'impianto tra quelli "mobili", sussumibilità acquisita (ed acquisenda) in sede di richiesta di autorizzazione "unica", sede cui compete la verifica della natura amovibile dell'impianto dal sito prescelto e del rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l'ambiente circostante. A queste condizioni verificate "a monte", il sistema consente il regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto con l'ambiente circostante. La mera "comunicazione" di installazione, una volta ottenuta l'autorizzazione "unica" regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. ... omissis";

RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le successive campagne di attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'utilizzazione dell'impianto mobile indicato in oggetto;

ATTESO che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile;

PRESO ATTO che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATA l'urgenza di emanare il presente provvedimento che è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;

RITENUTO pertanto, che dall'esame della documentazione sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla Società Ecoconsul Surl, sede legale in Via Ivrea, 13/A – nel Comune di Foligno (AP), del rinnovo all'esercizio di un impianto mobile costituito dalle seguenti macchine:

- trituratore marca HAMMEL modello VB 750 D, matricola n. 04;
- vaglio marca DOPPSTADT, modello SM 518 profi - matricola n. W09618215X2D07646;
- trituratore ausiliario KOMPTECH, modello TERMINATOR 5000S codice della macchina 181077";

RITENUTO di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

RITENUTO di prescrivere il rispetto degli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 e della DGR n. 621 del 27/10/2017 che ha revocato la DGR n. 778 dell'11/10/2010;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di **PRENDERE ATTO** che la Società Ecoconsul Surl con nota *pec* del 08.06.2017, acquisita dal SGR al prot.n. 0156334/17 del 09.06.2017, ha inoltrato domanda di rinnovo all’esercizio di un impianto mobile, per operazioni R4 –R5 e smaltimento D9 di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- 2) di **RINNOVARE** , per effetto di quanto previsto al precedente punto 1), ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla Società Ecoconsul Surl, sede legale in Via Ivrea13/A - 63040 Foligno (AP), all’esercizio di un impianto mobile costituito dai seguenti macchinari:
 - trituratore marca HAMMEL modello VB 750 D, matricola n. 04;
 - vaglio marca DOPPSTADT, modello SM 518 profi - matricola n. W09618215X2D07646;
 - trituratore ausiliario KOMPTECH, modello TERMINATOR 5000S codice della macchina 181077”;per una potenzialità massima di trattamento pari a **80 t/g** e complessiva di **90.000 t/a**;
- 3) di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
- 4) di **STABILIRE** che l’esercizio dell’impianto mobile indicato di cui al *punto 2)* deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 4.1 per lo svolgimento della singole campagne di attività, Ecoconsul surl dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 4.2 i rifiuti ammissibili all’impianto risultano indicati nella tabella riepilogativa riportata nel parere tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione citato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**All. 1**), ad eccezione del codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) per il quale si ritiene applicabile quanto stabilito con D.G.R n. 450/12.07.2016, concernente” *Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività, revoca della DGR n. 629/2008*”, con particolare riferimento al punto 1.3 dell’Allegato. Pertanto la gestione del CER 200301 è subordinata al verificarsi di uno dei casi previsti dal citato 1.3;
- 5) di **STABILIRE** che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività da comunicare al SGR ai sensi della DGR n. 450 del 12.07.2016:
 - a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;
 - b) almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve comunicare a mezzo *pec* alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208, co. 15 del D.lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione, tramite *pec*, al Comune, all’ARTA ed alla Azienda ASL, competenti per territorio;
 - c) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine all’esercizio dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ARTA, dell’Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

- d) l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale; qualora la stessa sia ritenuta necessaria;
- 6) di **STABILIRE** inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
- a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
 - b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
 - c) per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2002, n. 262 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*";
 - d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
 - e) deve essere dimostrata l'attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
 - f) nel caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - g) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
 - h) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
 - i) in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'Azienda ASL, competenti territorialmente;
 - j) tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
 - k) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;
- 7) di **STABILIRE** altresì, che:
- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
 - c) si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell'11/10/2010;

- d) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
 - e) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
 - f) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
- 8) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 9) di **PRESCRIVERE** che all'ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall'impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia dell'impianto da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
- 10) di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 11) di **STABILIRE** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- 12) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 13) di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Teramo, all'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)
[Firmato digitalmente]